DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPINTE INFLAZIONISTICHE

Art. 3

Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità

In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente e' liquidato un importo di L. 800.000 per ogni punto di invalidita' per le lesioni fino al cinque per cento compreso e di L. 1.500.000 per ogni punto di invalidita' per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidita' assoluta; in caso di invalidita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidita' riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo e' risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, e' liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiato. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidita' permanente. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Versione in vigore dal 29 marzo 2000, non più in vigore dal 28 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-delle-spinte-inflazionistiche/art-3-riconoscimento-del-danno-alla-persona-per-le-lesioni-di-lieve-entita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it